



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 13.06.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 563/2018 su ricorso R.G. 355/2016
Consorzio Vallicella 1 – Impegno e liquidazione spese legali**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 563/2018 pubblicata il 31/12/2018, sul ricorso numero di registro generale n. 355/2016, con la quale è stato condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila al pagamento in favore del ricorrente Consorzio Vallicella 1 delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge (prot. 324 del 17/01/2019);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 3991 del 10.05.2019 del legale del ricorrente Consorzio Vallicella 1, Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo complessivo di € 2.094,00 (duemilanovantaquattro/00), contenente tra l'altro la delega del Presidente del consorzio suddetto alla liquidazione delle spese legali direttamente al rappresentante legale;

Vista le successive note acquisite agli atti con prot. USRA n. 4251 del 17/05/2019 e n. 4443 del 22/05/2019 dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, con le quali lo stesso integra la documentazione fornita e richiede l'ulteriore somma di € 48,16 a titolo di diritti di copia e spese di notifica;

Tenuto conto che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia *“circonscritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori”*;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci della somma complessiva di € 2.142,16 (duemilacentoquarantadue/16) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza n. 517/2018;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “contenziosi e sopravvenienze passive” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci la somma complessiva di € 2.142,16 (duemilacentoquarantadue/16) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 563/2018;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “contenziosi e sopravvenienze passive” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 13 giugno 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

